

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI,
MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI**

Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica

Presentata l'8 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La formulazione della presente proposta di legge — elaborata con il fondamentale contributo dell'Unione camere penali italiane — muove dal giudizio assolutamente negativo che i radicali e gli avvocati penalisti italiani hanno sempre espresso sulla normativa di cui agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito « ordinamento penitenziario ».

Con la presente proposta di legge intendiamo pertanto ribadire che ogni trattamento del detenuto, il quale non realizzi compiutamente le finalità rieducative della

pena e non rispetti i principi di umanità del trattamento previsti dall'articolo 27 della Costituzione e dai trattati internazionali, non può essere accolto nel nostro sistema. Per questo, anche in considerazione delle concrete modalità di applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario — così come stabilite dalla sua entrata in vigore fino alle recenti modifiche apportate dalla legge n. 94 del 2009 e così come documentate da numerosi fonti sia interne che internazionali — non si può che ribadire con forza la richiesta di soppressione di tale regime.

Ciò posto, se il dichiarato scopo della normativa di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario è quello di garantire la sicurezza negli istituti di pena e di impedire i rapporti tra i detenuti e gli appartenenti ai diversi sodalizi criminosi, fuori e dentro il carcere, non può essere accolta alcuna impostazione che, lungi dal realizzare tali finalità, si traduca solo in un regime di detenzione — più afflittivo dell'ordinario — per alcuni detenuti in ragione dei reati loro addebitati. Appare indiscutibile, infatti, che accettando un'impostazione di tal genere si manterrebbe nel sistema una normativa che, anziché garantire la sicurezza o interrompere i collegamenti tra i detenuti e il sodalizio criminale di appartenenza, è volta a istituire un regime carcerario diversificato per alcune categorie di detenuti, oltre che a condizionare le scelte processuali di coloro nei cui confronti viene applicato.

Quest'ultimo aspetto, che è sempre stato l'obiettivo non dichiarato apertamente ma evidentemente sotteso alla normativa di cui al citato articolo 41-*bis*, e ancora più manifesto nella pratica attuazione della stessa, è reso inequivoco dal fatto che, in maniera del tutto incongrua rispetto alla richiamata *ratio* di maggior tutela della sicurezza, nel corso del tempo l'ambito applicativo del cosiddetto « carcere duro » è stato stabilizzato ed esteso anche a imputati o a condannati per reati che nulla hanno a che vedere con il fenomeno che si vorrebbe contrastare. Del resto, il legame tra le condizioni di vita dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* e il loro atteggiamento processuale è stato testimoniato da organismi internazionali, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il quale — fin dal 1995 — ha preso atto con preoccupazione di una dichiarazione rilasciata dalle autorità italiane in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), secondo cui « Grazie a questa misura speciale, un numero crescente di detenuti ha deciso di cooperare con le autorità giudiziarie fornendo indicazioni sulle organizzazioni criminali delle quali faceva parte ».

Al riguardo va sottolineato che un regime di detenzione deliberatamente più afflittivo, applicato anche nei confronti di imputati in attesa di giudizio, cui i detenuti possono porre termine solo mutando il proprio atteggiamento processuale, si traduce in un sistema di condizionamento della libertà di autodeterminazione del detenuto e influisce sulla spontaneità dei suoi atteggiamenti oltre che sulla credibilità delle sue dichiarazioni.

Le ragioni dell'evidente inconciliabilità tra la dichiarata *ratio* della normativa di cui all'articolo 41-*bis* e il suo ambito applicativo risultano del tutto evidenti laddove si constati l'assoluta e inutile vessatorietà di talune misure e restrizioni che vengono adottate nei confronti dei detenuti sottoposti a tale regime (ad esempio, in materia di colloqui con i familiari, in specie con i figli minori, di divieti relativi al consumo di cibi, al vestiario eccetera).

Accanto tutto ciò non va poi dimenticato che qualsiasi misura, pur volta esclusivamente e specificamente alla tutela della sicurezza, non può mai travalicare il confine segnato dal rispetto dei diritti fondamentali degli uomini e portare all'inflizione di trattamenti disumani o degradanti, che il nostro sistema rifiuta radicalmente in quanto del tutto estranei alla cultura, prima ancora che all'ordinamento giuridico, del nostro Paese.

Queste sono le ragioni complessive per le quali noi radicali — insieme all'Unione camere penali italiane — riteniamo che la normativa di cui all'articolo 41-*bis* si ponga in aperto contrasto con i più nobili principi accettati nel nostro sistema, il quale rigetta qualsiasi trattamento contrario al senso di umanità (articolo 27 della Costituzione), nonché le pene inumane o degradanti (articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955) e tali da non svolgere l'imprescindibile funzione rieducativa del condannato (articolo 27 della Costituzione) nonché, da ultimo, metodi e tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione delle persone nell'as-

sunzione delle prove (articolo 188 del codice di procedura penale).

La stessa Corte costituzionale ha avuto più volte modo di occuparsi del regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e, pur senza negare l'astratta necessità di tutela delle esigenze di sicurezza all'interno del carcere, ha richiamato il legislatore e gli interpreti a una lettura armonica di tale istituto con i principi costituzionali. In questo senso il Giudice delle leggi, attraverso una serie di sentenze interpretative di rigetto, ha legittimato la permanenza dell'istituto del cosiddetto « carcere duro » all'interno dell'ordinamento a condizione che il medesimo rispetti talune precise delimitazioni.

A prescindere dalla valutazione della coerenza della giurisprudenza costituzionale rispetto agli stessi principi che la medesima ha costantemente richiamato sul regime di cui all'articolo 41-*bis*, un semplice richiamo alle indicazioni del giudice delle leggi può consentire di delineare l'ambito entro il quale il legislatore deve mantenersi, in tale materia, al fine di non porsi al di fuori del dettato costituzionale. La Corte costituzionale, infatti, ha da ultimo sottolineato che « i provvedimenti applicativi devono essere concretamente giustificati in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza » e che tali esigenze « specifiche ed essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti tra detenuti » sono quelle che giustificano le restrizioni al regime carcerario.

Ancora la Corte ha ribadito che « il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo di reato oggetto della condanna o dell'imputazione, ma sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti, di cui i fatti reato costituiscono solo una logica premessa; dall'altro lato le restrizioni apportate rispetto all'ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere — sempre nel limite del divieto di incidenza sulla qualità e quantità della pena e di trattamenti contrari al senso di umanità — solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità ». E, infine,

che « non vi è dunque una categoria di detenuti, individuati a priori in base ad un titolo di reato, sottoposti ad un regime differenziato: ma solo singoli detenuti (...) in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni o esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività », che per questa ragione possono essere sottoposti « a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo ».

Questo insegnamento, viceversa, non appare coerentemente recepito nella novella di cui alla legge n. 94 del 2009 con particolare riguardo alla formulazione dell'articolo 41-*bis*, commi 2, 2-*bis* e 2-*quater*, lettere *a*), *b*) e *f*), che appaiono in stridente contrasto con i principi enunciati.

Alla luce di quanto esposto, va sottolineato che il rispetto della sicurezza nel carcere dovrebbe sempre regolare la vita all'interno dei luoghi di custodia e, con riguardo a persone che nel corso della detenzione compromettano la sicurezza o si avvalgano dello stato di soggezione nei confronti di altri detenuti o la cui appartenenza a sodalizi criminali sia in via di accertamento o sia stata definitivamente accertata, questo bene può essere maggiormente tutelato, con misure diversificate a seconda delle diverse situazioni, ma ciò deve essere realizzato attraverso strumenti assolutamente rispettosi dei principi costituzionali.

Nell'ordinamento penitenziario è previsto uno strumento ordinario (articolo 14-*bis*) volto alla tutela di particolari esigenze di sicurezza legate al comportamento dei detenuti come concretamente verificato nel corso della detenzione. Tale strumento è caratterizzato dalla temporaneità, dall'impugnabilità in sede giurisdizionale e dall'intangibilità di taluni diritti del detenuto.

All'interno di tale normativa si è dunque enucleato, accanto a quelli attualmente previsti, un ambito di applicazione diversificato e riguardante una categoria di detenuti, non già individuati meramente e automaticamente in base al titolo di reato del quale gli stessi debbano rispondere, bensì sulla base della con-

creta verifica, nei confronti degli stessi, della sussistenza di quei collegamenti attuali con le organizzazioni criminali esterne al carcere che l'ampliamento della normativa intende impedire. In tal modo si è inteso raggiungere lo scopo della tutela di quelle esigenze di sicurezza — e solo di quelle — che la sottoposizione a un particolare regime di controllo vuole garantire.

In ragione delle particolari esigenze di sicurezza che si prospettano sono state previste talune particolari restrizioni specificamente rivolte ai contatti del detenuto con l'esterno, con esclusione di limitazioni o di misure meramente afflittive o comunque non legate alla tutela di tale aspetto.

Tenuto conto dell'incidenza delle restrizioni sui diritti del detenuto, per garantire un controllo più penetrante rispetto ai presupposti di applicazione delle misure e anche una maggiore uniformità di trattamento, è stato previsto che l'imposizione delle restrizioni consegua a un provvedimento del magistrato di sorveglianza. Questa soluzione, peraltro, è stata estesa a tutte le ipotesi di sorveglianza particolare, dunque anche a quelle previste dall'attuale formulazione dell'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

In ossequio al principio previsto dall'articolo 27 della Costituzione, si è previsto che la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, come previsto nelle ipotesi di cui all'articolo 14-*bis*, non comporti la sospensione delle regole del trattamento e delle norme dell'ordinamento penitenziario. Al fine di rendere effettivo il controllo giurisdizionale, e in ragione della limitatezza dei periodi temporali di applicazione dei provvedimenti applicativi, sono state previste ipotesi di decadenza nei casi nei quali la decisione del giudice dell'impugnazione non intervenga entro termini prestabiliti.

In questo contesto si inserisce anche la modifica del contenuto della normativa di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario che, nella presente proposta di legge, è modificata sotto due fondamentali aspetti. Da un lato, è disposta la sensibile diminuzione delle ipotesi in cui, eccezio-

nalmente, possano essere sospesi i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dello stesso ordinamento, sempre che ricorra il presupposto della prova dell'esistenza concreta di collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminosa al momento della valutazione della richiesta. Ipotesi che si limitano al delitto di associazione di tipo mafioso e a quei delitti per i quali è stata contestata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Dall'altro lato, si dispone l'abrogazione della norma che attualmente consente l'applicazione dei benefici in presenza della collaborazione con la giustizia del detenuto, ritenendosi che l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti dell'ordinamento penitenziario non debba essere compressa e limitata in ragione di scelte processuali che, per lo stesso effetto che si vuole scongiurare, non sarebbero né spontanee né disinteressate.

Riassumendo, si è intervenuto enunciando un'ipotesi di riforma che: riformi l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario in modo da restringerne l'ambito di applicazione al solo delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e ai delitti per i quali è contestata l'aggravante dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, eliminando il presupposto della collaborazione di giustizia e introducendo il criterio della prova concreta della permanenza dei rapporti tra il detenuto e l'organizzazione criminale al momento della richiesta dei benefici; ricomprenda nel regime di sorveglianza particolare, già previsto nell'ordinamento penitenziario, anche le situazioni riguardanti i detenuti per i quali, sulla base di elementi concreti e specifici, sia fornita la prova di un collegamento attuale con un'associazione criminale e, dunque, sia maggiormente da tutelare l'esigenza di sicurezza con specifico riguardo ai collegamenti con l'esterno del carcere (articolo 14-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente proposta di legge); in tali casi, in luogo della generica sospensione delle re-

gole del trattamento e dell'ordinamento penitenziario, preveda che l'ordinario regime di sorveglianza particolare possa comportare specifiche e tipizzate limitazioni ulteriori (articolo 14-*quater*, comma 4, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 4 della presente proposta di legge); subordini le restrizioni alla dimostrazione di esigenze specifiche e concrete per il singolo detenuto cui sono destinate in ossequio al principio di individualizzazione del trattamento e renda le restrizioni proporzionali allo scopo che si prefiggono al fine di impedirne ogni inutile vessatorietà; limiti la sottoposizione al regime ad un periodo delimitato di tempo e ne subordini la proroga alla dimostrazione della attua-

lità dei collegamenti (articolo 14-*bis* commi 4 e 5, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente proposta di legge); imponga l'intervento giurisdizionale nel procedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare sia nelle ipotesi ordinarie sia in quelle previste dal comma 2 del novellato articolo 14-*bis* (articolo 14-*bis*, commi 2 e 3, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente proposta di legge); renda effettivo e rafforzi il controllo sia davanti al giudice dell'impugnazione sia davanti alla Corte di cassazione (articolo 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 3 della presente proposta di legge).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, non possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e per i quali sia contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, nei casi in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono comunque essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al presente comma nei casi in cui sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo

114 o dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) al comma 1-*ter*, le parole: « purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva » sono sostituite dalle seguenti: « purché non sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva »;

d) il comma 3-*bis* è abrogato.

ART. 2.

1. L'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis* — (*Regime di sorveglianza particolare*) — 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati, e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza e turbano l'ordine degli istituti;

b) che con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare i condannati e gli internati per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza e sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate, tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con un'associazione criminale del detenuto o dell'internato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il regime di sorveglianza particolare è disposto con decreto motivato del magistrato di sorveglianza territorialmente competente su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, che per il caso dell'imputato o dell'indagato è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente, previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il regime di sorveglianza particolare è disposto dal magistrato di sorveglianza territorialmente competente, su richiesta del Ministro della giustizia, con decreto motivato sulla base di elementi concreti e specifici in relazione a circostanze di fatto espressamente indicate e assunte presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, secondo le rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al presente comma è trasmessa al magistrato di sorveglianza. I provvedimenti hanno durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi non superiori a tre mesi, sempre che risulti, sulla base di informazioni aggiornate, che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali non sia venuta meno. Per gli imputati il magistrato di sorveglianza è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente.

5. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui ai commi 3 e 4 il magistrato di sorveglianza procede, su istanza di parte, o anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato, dall'imputato o dal difensore è reclamabile ai sensi dell'articolo 14-ter e deve essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento della istanza a pena di decadenza del regime di cui al comma 2 del presente articolo.

6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono immediatamente notificati, unitamente agli atti su cui si fondano, all'interessato al suo difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, a quello d'ufficio.

7. Il decreto è depositato, con le note informative e con la documentazione di cui al presente articolo, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione, è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore, che ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti depositati ».

ART. 3.

1. L'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-ter — (*Reclamo*). — 1. Il detenuto, l'internato o l'imputato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui all'articolo 14-bis, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo nonché contro le singole misure in concreto imposte al detenuto, anche sotto il profilo del contrasto con le finalità rieducative, con l'individualizzazione del trattamento e con le specifiche esigenze di sicurezza. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento; su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto, l'imputato o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto, dell'imputato o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2. Il reclamo, se proposto direttamente dal detenuto, dall'imputato o dall'internato, è inoltrato al tribunale di sorveglianza competente immediatamente o comunque entro il secondo giorno successivo a quello di presentazione. Il tribunale di sorveglianza, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, provvede in camera di

consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui all'articolo 14-*bis* della presente legge. Si osservano le norme dell'articolo 309 del codice di procedura penale.

3. Il procuratore della Repubblica, il detenuto, l'internato, l'imputato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il ricorso per cassazione è inoltrato al più tardi entro tre giorni alla Corte di cassazione che, pervenuti gli atti, fissa l'udienza immediatamente e non oltre trenta giorni dalla ricezione del ricorso. In deroga all'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, l'avviso della data dell'udienza è dato ai difensori e al procuratore generale della Repubblica almeno sette giorni prima dell'udienza stessa. Se la decisione sul ricorso non interviene entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti il decreto applicativo perde efficacia. L'accoglimento del ricorso circa la sussistenza dei presupposti del decreto applicativo preclude l'adozione successiva di un nuovo decreto, tranne nel caso in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate e tali da dimostrare i presupposti di cui all'articolo 14-*bis* ».

ART. 4.

1. L'articolo 14-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*quater* — (*Contenuti del regime di sorveglianza particolare*). — 1. Il regime di sorveglianza particolare non sospende l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge e comporta, rispetto all'esercizio dei diritti dei reclusi e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento

penitenziario le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. L'applicazione delle restrizioni previste dal regime di particolare sorveglianza non può porsi in contrasto con i principi di umanità e di rieducazione della pena e con quello della individualizzazione del trattamento; deve, altresì, essere connotata dalla proporzione e dall'adeguatezza riguardo all'esigenza di sicurezza che nel caso concreto si intende tutelare.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-*bis*, per la sottoposizione al visto di censura sulla corrispondenza degli imputati o per procedere alla registrazione video filmata dei colloqui dei medesimi è comunque richiesta l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria che procede.

3. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute: il vitto; il vestiario e il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi alimentari e di oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e di periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, con il convivente, con i figli, con i genitori e con i fratelli.

4. In particolare, nelle sole ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 14-*bis*, l'applicazione del regime di particolare sorveglianza può comportare:

a) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a tre al mese da svolgere a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da consentirne il controllo auditivo e di registrazione audio-video filmata nelle ipotesi in cui sia intervenuta l'autorizzazione motivata dell'autorità competente;

b) il divieto di colloquio con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente;

c) la limitazione delle somme di peculio, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, ad eccezione di quelli destinati allo studio e alla lettura e dei cibi confezionati acquistabili presso gli spacci dell'amministrazione penitenziaria;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, con una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10 ».

ART. 5.

1. I commi 2, 2-bis, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 6.

(Disposizioni transitorie).

1. I provvedimenti emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge, decadono se entro quindici giorni da tale data il Ministro della giustizia non inoltra la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 14-bis della citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e se il magistrato di sorveglianza non emana il relativo decreto.

